

REPUBBLICA ITALIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

EX ART. 1 L. R. N. 15 DEL 04/08/ 2015

Già Provincia Regionale di Trapani

CONTRATTO

Per l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani sito in Mazara del Vallo S.S. 115 – Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico “
CIG 8992826AC5 Importo contrattuale € 502.479,45.

TRA

Libero Consorzio Comunale di Trapani, sito in Piazza Vittorio Veneto 2, Codice Fiscale 93004780818, nella persona della Dott.ssa Loredana Cantalicio, titolare P.O. Responsabile del Servizio “Affari Generali, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e alla Persona”.

E

L'O.E. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA nella persona del Sig. Asaro Vincenzo, nella qualità di Legale Rappresentante.

Addì ventuno del mese di settembre duemilaventidue in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, siti in Via Garibaldi n. 89, innanzi a me Dott. Giuseppe Scalisi Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani - ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c del testo unico degli enti locali del 18/08/2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni per espressa concorde rinuncia

fattavi con il mio assenso dalle Parti, aventi i requisiti di legge,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa.

SONO COMPARSI:

Dott.ssa Cantalicio Loredana nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata per la carica in Trapani nella qualità di Titolare di
P.O. del Libero Consorzio Comunale di Trapani, in esecuzione del
Decreto Commissariale n°36 del 30/4/2022 e successivo Decreto
Commissariale n°39 del 13/5/2022 con l'incarico di Responsabile del
Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona, che è stato conferito
alla D.ssa Cantalicio Loredana, con decorrenza dal 16/5/2022 ed in
rappresentanza dello stesso, Codice fiscale 93004780818

e dall'altra

L'O.E. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL
VOLO 2020 MAZARA con sede in Mazara del Vallo Via Beato Padre
Giacomo Cusumano n. 68 (Partita IVA n. 91040120817) nella persona
del Sig. Asaro Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] -codice fiscale [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] ivi residente nella [REDACTED] nella qualità di
Rappresentante Legale della suddetta associazione.

I medesimi, della identità personale io rogante sono certo, hanno
chiesto il mio ministero per stipulare il presente atto in forma pubblica
amministrativa.

PREMESSO

1) Con Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 25/11/2021 (N.

Generale 1882 del 25/11/2021) del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e P.IST. è stato approvato il nuovo Capitolato d'Oneri per la concessione dell'immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani sito in Mazara del Vallo S.S. 115 – Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico “ per l'importo posto a base di gara di € 445.000,00, rapportato al periodo massimo della concessione

Con lo stesso provvedimento si è disposto di:

- autorizzare a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 dello stesso codice, previa pubblicazione di apposito bando di gara.

- di delegare, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente di questo Settore per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dell'immobile in argomento, mediante indizione di procedura ad evidenza pubblica, al Titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e Contratti, al fine di adottare tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali del RUP in ordine alle valutazioni amministrative e fino alla predisposizione del contratto, compreso anche la pubblicazione dell'estratto di avviso d'asta pubblica sulla G.U.R.S.

2) Con Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 30/11/2021 (Numero Generale 1925 del 30/11/2021) del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e P.IST., si è approvato il bando redatto ai sensi dell'art.71 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il disciplinare di gara e la

domanda di partecipazione.

3) Con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 21/02/2022 (Numero Generale 281 del 21/02/2022) dello Staff Gare e Contratti è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di cui al Verbale di Gara n. 1 del 09/02/2022 prot. n. 4079 pari data, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per effetto dello stesso è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'operatore economico ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA corrente in Mazara del Vallo, che ha offerto il rialzo del 12,79% sul canone annuale posto a base di gara di € 29.700,00.

4) Con Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti N. 12 del 28/03/2022 (N. Generale 519 del 29/03/2022), ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA corrente in Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, rappresentato dal Rup. (rif. prot. n. 8558 del 17/03/2022)

5) Che sono stati acquisiti agli atti:

5.1 - visura camerale assunta dall'Ente con prot. n. 24962 del 05/09/2022;

5.2 - iscrizione CONI assunta dall'Ente con prot. n.25349 del

07/09/2022;

5.3 – affiliazione alla FITAV assunta dall'Ente prot. n.22094 del

27/07/2022;

5.4 - casellario ANAC, assunto al prot. n. 26660 del 21/09/2022, non
risultano annotazioni in ordine alla capacità di contrarre con la P. A.
né che costituiscono automatico motivo di esclusione;

5.5 – la regolarità contributiva del Concessionario è attestata da
dichiarazione dello stesso resa ai sensi del DPR 445/2000 in data
odierna ed acquisita agli atti del LCC di Trapani, con la quale si attesta
che l'associazione non ha a carico dipendenti e quindi non risulta
soggetta alla disciplina sulla regolarità contributiva.

6) Che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione, come
previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice.

7) Che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini
della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Dott.ssa Loredana Cantalicio , nella su espressa qualità e
l'Operatore Economico ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA , nella persona del
Sig. Asaro Vincenzo, che accetta, si stipula la Convenzione per
“L'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà del Libero
Consorzio Comunale di Trapani sito in Mazara del Vallo S.S. 115 –
Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico “.

CIG 8992826AC5 .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità della Concessione (Rif. Art. 1

Capitolato d’Oneri)

- L’affidamento ha per oggetto la concessione in uso e gestione dell’immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani sito in Mazara del Vallo S.S. 115 – Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico “ . ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della struttura, di concorrere allo sviluppo socio economico e culturale, valorizzazione dell’immobile e nonché perseguire finalità di propaganda e diffusione dello sport.

- Oggetto prevalente della concessione è la gestione dell’impianto sportivo da parte del soggetto affidatario per lo svolgimento di attività sportive, sociali, di propaganda e diffusione dello sport, al fine di migliorare la funzionalità della struttura sul territorio ed accrescerne le potenzialità di utilizzo.

- Al concessionario è riconosciuta la possibilità di svolgere ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, a condizione che queste siano compatibili con la destinazione dell’impianto e non venga pregiudicata l’attività prioritaria delle strutture concesse (attività di tiro a piattello), fatte salve, le disposizioni di legge per il ricorso alla prestazione di terzi nonchè previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa che resta a carico del Concessionario.

- Il Concessionario, con la stipula del presente contratto , si obbliga a

garantire che l'impianto sportivo manterrà una funzione pubblica a tutti gli effetti per l'intera vigenza contrattuale, ovvero non dovrà essere di esclusivo uso del gestore.

- Il Concessionario potrà svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, purchè in possesso delle necessarie licenze/autorizzazioni; è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatomatici ed elettronici da gioco d'azzardo o altre tipologie similari; potrà, inoltre, esercitare l'attività di armeria previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Questore, nonché di tutte le prescrizioni previste dalla L. n. 85 del 1986 , dalla L.110 del 1975 e dal vigente TULPS in materia.

ARTICOLO 2 – Descrizione dell'immobile (Rif. Art. 3 Capitolato d'Oneri)

Il complesso immobiliare sito in Mazara del Vallo S.S. 115 – Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico “ è composto da: n. 8 campi da tiro, n. 8 fosse per il lancio di piattelli, n. 8 pedane di tiro con pensilina di protezione, fabbricato in cemento armato ad uso accoglienza e deposito di circa 643,35 mq x 2 (piano terra e primo piano), area di parcheggio, n. 2 stand di appoggio di circa mq 167,48 x 2 (piano terra e primo piano), n. 8 casette puler, n. 8 casette pull, n. 8 casette mark. L'impianto è inserito nell'inventario dell'Ente tra i beni patrimoniali indisponibili.

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ARTICOLO 3 - Durata della Concessione – (Rif. Art. 5 Capitolato d'Oneri)

- La Concessione avrà una durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto conclusasi in data 24/05/2022, come da verbale assunto al prot. n. 17035 del 09/06/2022.

E' possibile il rinnovo (non tacito) per un uguale periodo, che deve comunque essere formalizzato con un nuovo contratto nei termini di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto di concessione per un massimo di mesi 6 (sei) per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, dandone comunicazione al concessionario mediante PEC almeno 15 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani in qualunque momento, per sopravvenute necessità di pubblico interesse potrà chiedere l'immediata restituzione del bene in questione entro 30 (trenta) giorni, secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 34 e 35 del capitolato.

ARTICOLO 4 - Canone della Concessione e Importo Contrattuale

- (Rif. Art. 4 Capitolato d'Oneri)

L'Importo dell' Affidamento è di € 502.479,45 (cinquecentoduemilaquattrocentosettantanove/45) per anni quindici (15) determinato dal rialzo dello 12,79% sull'importo a base di gara di € 445.500,00.

- Il canone annuo della Concessione è di € 33.498,63 in seguito al rialzo dello 12,79% sull'importo annuo a base d'asta di € 29.700,00 e sarà corrisposto secondo le modalità di pagamento riportate all'art.

23 del Capitolato d'oneri. La manutenzione straordinaria e la sostituzione delle macchine lancia piattelli FO220 V sarà oggetto di decurtazione dal canone così come meglio specificato all'art. 23 del capitolato d'oneri.

- Il canone annuale sarà adeguato in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT per la categoria Produttiva - Laboratori a partire dal secondo anno.

ARTICOLO 5 – Documenti del Contratto (Rif. Art. 12 del Capitolato d'Oneri)

- Costituiscono parte integrante del presente Contratto gli atti richiamati in premessa e in quanto approvati e pur non fisicamente allegati, i seguenti elaborati:

5.1 - Capitolato d'Oneri;

5,2 – relazione contenente la proposta tecnica organizzativa con progetto tecnico di interventi migliorativi denominato “ Fotovoltaico per policampo Olimpionico Tiro a Volo” costituenti parte dell'offerta tecnica.

5,3 - Il piano economico – finanziario di gestione dell'impianto;

5,4 - L'offerta economica;

5.5 - Ogni altro documento specificato nel capitolato d'oneri all'art.12

- Le superiori disposizioni e condizioni l'Operatore Economico Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza eccezione, limitazione o riserva.

ARTICOLO 6 – Equilibrio Economico - Finanziario (Rif. Art. 18 del Capitolato d'oneri)

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano interamente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo, che assume a suo carico ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni conseguente responsabilità giuridica. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione Consortile, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

ARTICOLO 7 - Obblighi del concessionario (Rif. Art. 19 del Capitolato D'oneri).

Le modalità di gestione degli impianti proposte dal concorrente nell'offerta tecnica e il progetto preliminare denominato " Fotovoltaico per Policampo Olimpionico Tiro a Volo" formano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione e obbligano il Concessionario al loro pieno e assoluto rispetto e adempimento .

Il concessionario dichiara di accettare l'impianto sportivo, in relazione al canone stabilito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato perfettamente noto al Concessionario che si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, tutti gli interventi di manutenzione e risanamento conservativo descritti nell'offerta tecnica e previsti negli atti di gara.

Il concessionario si obbliga, con le specificazioni riportate nel capitolato a:

- a) agli interventi di manutenzione straordinaria previsti negli atti di gara., assumendo il ruolo di Committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- b) a tutte le prestazioni ed interventi previsti all'art. 19 del Capitolato "Oneri a carico del Concessionario" provvedendo a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, a qualsiasi intervento necessario alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, degli impianti e dei manufatti rientranti nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi
- c) Il concessionario dovrà volturare a proprio nome tutte le utenze dei servizi a rete (luce, acqua, gas etc.). Nel caso in cui non dovesse ottemperare a tale obbligo entro gg. 90 (novanta) decorrenti dalla data del presente contratto, il Libero Consorzio provvederà alla disdetta delle relative forniture, senza preavviso alcuno nei confronti del Concessionario.
- d) l'affidatario si impegna in particolare a garantire un servizio continuo di custodia e/o di vigilanza, assumendo la responsabilità per qualsiasi danneggiamento derivante da atti vandalici.
- e) Dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'offerta tecnica secondo i tempi e le modalità nella stessa riportate.
- f) Osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 c.c. , comma n. 1.
- g) Assumere il "rischio operativo" (definito dall'articolo 3, comma

1, lettera zz, del codice dei contratti) che pone il concessionario nella condizione di ammettere che non gli sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione , svolgendo a proprio rischio le attività oggetto dell'affidamento e quelle indicate nell'offerta tecnica , assumendosi ogni alea economica e finanziaria a riguardo.

h) Osservanza, per tutta la durata del contratto, della normativa vigente in materia di sicurezza (con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii.) sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale;

i) Il Concessionario, prima dell'inizio dei necessari interventi relativi alla manutenzione straordinaria – salvo gli eventuali adeguamenti richiesti dalla FITAV per l'espletamento dell'attività di categoria che saranno posti a totale carico della Società utilizzatrice, come specificato all'art. 16 del Capitolato - e degli interventi oggetto della decurtazione dal canone, così come meglio specificato all'art. 23 del Capitolato d'oneri, si impegna a comunicare al LCC il nome e la ragione sociale dell'impresa esecutrice che, in ogni caso, dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e possedere i requisiti della vigente normativa antimafia.

ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento del Canone di Gestione (Rif. Art. 23 del Capitolato d'Oneri).

Il pagamento del canone, con le modalità descritte all'art. 23 del Capitolato d'Oneri, avrà decorrenza dal secondo anno dalla data di

consegna dell'impianto, e dovrà essere effettuato in tre rate
quadrimestrali posticipate da versare entro la prima decade del mese
successivo a ciascun quadrimestre tramite bonifico bancario con
versamento presso la Tesoreria dell'Ente codice **IBAN IT32 B051**
3216 4007 0257 0121 580.

Per il 1° anno di Concessione il canone non sarà corrisposto in quanto
considerato quale periodo di *start-up*. In caso di avvenimenti non
imputabili alla volontà del concessionario che impediscano il regolare
svolgimento delle attività, la corresponsione delle rate relative ai
periodi interessati potrà essere differita a conguaglio dell'ultima rata
dell'annualità di riferimento, dietro specifica valutazione e decisione del
RUP.

E' consentito il conguaglio del canone per gli interventi di
manutenzione straordinaria e/o sostituzione delle attrezzature
funzionali all'attività di tiro a volo (macchine lancia piattelli) comprovati
da fatture quietanzate dalle ditte esecutrici e dopo la congruità dei
prezzi rilasciata da parte del Settore tecnico del LCC.

ARTICOLO 9 - Responsabilità dell'aggiudicatario - Garanzia definitiva (Rif. Art. 15 del Capitolato D'Oneri)

A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o
previsti negli atti da questa richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l'O.E. Aggiudicatario ha costituito la polizza
fideiussoria n. N00351/112769439 in data 10/06/2022 con scadenza al
10/06/2023 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni Agenzia di
Mazara del Vallo assunta al prot. n. 20470 del 12/07/2022 con il

premio annuo di € 64.268,00 superiore al 10% del valore della concessione calcolato per la durata della stessa di € 502.479, 45 dato dall'importo a base di gara aumentato del rialzo del 12,79% - così come previsto all'art. 15 del Capitolato d'Oneri ed avrà validità per tutto il periodo della concessione.

Il mancato pagamento del premio annuo non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

L'O.E. affidatario si obbliga ad assumere ogni piena e diretta responsabilità gestionale dell'appalto affidato, liberando a pari titolo il Libero Consorzio Comunale di Trapani ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato d'Oneri e di ogni normativa vigente in materia. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento del contratto, comprese le irregolarità contributive e retributive, nonché dalla risoluzione di esso. Costituisce altresì corrispettivo per il recesso del concessionario.

ARTICOLO 10 - Responsabilità dell'aggiudicatario: Coperture Assicurative (Rif. Art. 28 del Capitolato Speciale d'Oneri)

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Oneri, l'O.E. Aggiudicatario, prima dell'inizio della gestione, ha prodotto la Polizza

Responsabilità Civile verso terzi (RCT) comprensiva di allegati, n. 5039598LY rilasciata da Sara Assicurazioni Spa del massimale di € 1.000.000,00 con decorrenza 30/4/2022 per anni 1.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali (Rif. Art. 14 del Capitolato D'oneri)

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, da versare nella misura e secondo le modalità che seguono.

La normativa relativa alla tassazione della concessione è disciplinata dall'art. 5 n. 2 della tariffa parte 1 allegata al DPR 131/1986, pari al 2% dell'importo complessivo contrattuale riferito alla durata della concessione.

Le spese di registrazione della concessione saranno sostenute per il 50% dall'Amministrazione concessionaria e per il 50% dall' O.E. aggiudicatario così come previsto dall'art. 13 del C.S.A.

L'affidatario si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute dalla stessa per la pubblicità obbligatoria degli atti di gara e degli esiti attenendosi a quanto richiesto dal RUP.

ARTICOLO 12 - Tracciabilità dei pagamenti (Rif. Art. 24 del Capitolato D'oneri)

Il Concessionario assume gli obblighi previsti ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il C/C BANCARIO dedicato da utilizzare per tutti i movimenti relativi e conseguenti alla concessione è: Istituto di credito INTESA SANPAOLO – FILIALE DI PALERMO, Via Principe di

Belmonte, n.103 - IBAN: [REDACTED]

Il soggetto autorizzato ad operare è il Sig. Asaro Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] ed ivi residente nella [REDACTED]

Ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii. il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della legge 13/08/2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'O.E. aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 13/08/2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con imprese esecutrici e operatori economici a vario titoli individuati per la gestione di che trattasi, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del contratto e l'affidatario si obbliga a trasmettere al LCC copia dei citati contratti.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni ne dà immediata comunicazione al RUP e alla Prefettura.

Il Concessionario , si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'O.E. aggiudicatario, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

E' consapevole, altresì, che si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, salvo quanto previsto dalla stessa L. 13/8/2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.

ARTICOLO 13 – Clausole in materia di sicurezza (Rif. Art. 19 del Capitolato D'oneri)

Ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, il concessionario sarà inoltre obbligato ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza e ad assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del suddetto Decreto, adottando pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo che potessero prodursi per la pubblica incolumità in materia di sicurezza e di salute.

ARTICOLO 14 – Penalità (Rif. Art. 31 del Capitolato D'oneri)

1. Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni

normative e regolamentari che regolano il servizio e le attività oggetto della concessione. Il mancato rispetto, per cause imputabili al concessionario, delle suddette norme, delle tempistiche e dei livelli del servizio previsti nel capitolato così come integrato nell'offerta tecnica comporterà l'applicazione delle penali.

In caso di inadempienza da parte del concessionario degli oneri di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà quantificato, direttamente dal Settore Tecnico, l'importo dei danni cagionati durante il periodo di gestione e sarà applicata l'escussione della cauzione definitiva versata, in proporzione, con preventiva contestazione al Concessionario. Inoltre, la mancata corresponsione del canone entro il termine previsto al precedente art. 8 (modalità di pagamento del canone), comporterà il pagamento di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

2. L'importo delle penali di cui al presente articolo potrà essere direttamente detratto dalla garanzia versata.

3. Le inadempienze saranno unilateralmente rilevate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, se possibile alla presenza di incaricati del gestore, e contestate con lettera inviata tramite PEC al gestore.

4. L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore presunto della concessione di cui al precedente art.4. Al raggiungimento di tale limite, il Rup proporrà al LCC la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

ARTICOLO 15 - Sub concessione e cessione del contratto Artt.

16 e 32 del Capitolato d'Oneri

È consentita la sub concessione ad altri soggetti pubblici e/o privati per l'utilizzazione dell'impianto sportivo senza responsabilità alcuna da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Si declina ogni responsabilità da parte dell'Ente per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti a qualsiasi titolo.

Resta inteso che gli impegni assunti con il Libero Consorzio Comunale di Trapani restano in capo al concessionario.

Il presente contratto non può essere ceduto. La cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il quale ritiene obbligato solamente il Concessionario.

ARTICOLO 16 - Risoluzione del Contratto Rif. Art. 34 del Capitolato d'Oneri

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Libero Consorzio Comunale di Trapani si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, ed in particolare per reiterata, mancata osservanza dell'eventuale programmazione delle attività predisposte dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- qualora il concessionario non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto di concessione;
- qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del

concessionario rispetto alle previsioni del contratto.

2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà del LCC di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste, dalla contestazione degli addebiti al concessionario, con assegnazione di un termine non inferiore a giorni **15 (quindici)** per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

ARTICOLO 17 - Patto di integrità

In ossequio alla Legge del 6/11/2012 n. 190 e al piano Nazionale Anticorruzione aggiornato con Delibera n. 1208 del 22/11/2017 l' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA e la Stazione Appaltante si impegnano a rispettare e a fare rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori le seguenti clausole costituenti il patto di integrità:

17. 1) Oggetto - Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani (LCC di TP) e l' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO AL VOLO 2020 MAZARA, per l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani sito in Mazara del Vallo S.S. 115 – Contrada Castelluzzo denominato “ Poligono di Tiro Olimpionico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non

compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del servizio affidato.

17. 2) Ambito di applicazione - Il Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e del LCC di TP nell'ambito dell'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto successivamente stipulato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto di Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti di cui al d.lgs.n.50/2016 (di seguito "Codice").

17. 3) Obblighi dell'affidatario - L'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto d'appalto, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;

c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Affidatario del Servizio e/o delle altre Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L’Affidatario avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., del contratto stipulato.

L’Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dal LCC di TP di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al

successivo articolo 17.5.

17. 4) Obblighi del LCC - Nel rispetto del Patto di Integrità, il LCC di

TP si impegna, per quanto di competenza, a:

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L.

n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione

di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di

procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario

titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del

contratto stipulato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.M. prot. n. 1117

del 31/01/2018), nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (D.M. 21

maggio 2015, prot. 1739) adottati dal Ministero;

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della

corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o

distorcere le fase di svolgimento della procedura di affidamento e/o

l'esecuzione del contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della

corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori

economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a

sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

e) all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a

rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli

incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

17. 5) Sanzioni - La violazione degli obblighi assunti con il Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione dell'appalto;

2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui all'articolo 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'Affidatario nei confronti della stazione appaltante.

La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, il LCC di TP potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del Codice.

4. Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del LCC di Trapani.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità, costituisce legittima causa di esclusione del partecipante alla procedura di gara dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture banditi dal LCC di Trapani, per i successivi tre anni.

17. 6) Efficacia del Patto di Integrità - Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di Legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

17. 7) Autorità competente in caso di controversie -Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel bando di gara e nel successivo contratto.

ARTICOLO 18 - Protocollo di Legalità

.L'impresa si impegna legalmente e formalmente a rispettare le dichiarazioni prodotte nell'istanza di partecipazione alla gara d'appalto, di cui alla Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 31/01/2006 n. 593 - clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 25 luglio 2005 - ed in particolare si obbliga espressamente:

- a) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto;
- b) a collaborare con le forze di polizia, denunciando, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- c) ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

cottimo, ecc., consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

d) a comunicare, tramite il R.U.P., alla Stazione Appaltante ed all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto o derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti ed il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

e) si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

ARTICOLO 19 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, si prende atto che, la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B. D. N. A.) il rilascio della "Informazione Antimafia" che ad oggi risulta ancora in istruttoria. (Rif. n. 22666 del 02/08/2022). Decorso il termine di trenta giorni , in forza del silenzio assenso di cui all'art. 88 c.4 bis del D. Lgs. 159/2011 si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 20 - Controversie (Rif. Art. 37 del Capitolato D'oneri)

Quando sorgono contestazioni tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani ed il concessionario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile unico del procedimento, nel termine di 15 (quindici)

giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile unico del procedimento sono notificate al concessionario, che provvede ad eseguirle.

ARTICOLO 21 - Esclusione dell'arbitrato (Rif. Art. 38 del Capitolato D'oneri)

Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile unico del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Trapani. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti alla convenzione di affidamento ad arbitri.

ARTICOLO 22 - Osservanza delle norme (Rif. Art. 39 del Capitolato D'oneri)

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

ARTICOLO 23 - Verifica dei rischi e piano di monitoraggio (Rif. Art. 20 del Capitolato D'oneri)

Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo ed, in particolare, del rischio di domanda secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato.

L'Amministrazione consortile concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC. Il Concessionario trasmetterà all'Amministrazione entro il 31 agosto di ogni anno un rendiconto economico di gestione annuale con evidenza dei costi e dei

ricavi diretti ed indiretti.

ARTICOLO 24 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona.

Per l'esecuzione e per tutti gli effetti del presente atto le Parti contraenti eleggono domicilio in Trapani e precisamente:

La Dott.ssa Cantalicio Loredana nella qualità di Titolare di Posizione Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona, presso gli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 2.

Per le comunicazioni mediante PEC al seguente indirizzo:

provincia.trapani@cert.prontotp.net.

Il Sig. Asaro Vincenzo presso il Municipio di Trapani ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente appalto.

Per le comunicazioni mediante PEC al seguente indirizzo:

asd.tav2020mazara@pec-legal.it

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le Parti si richiamano alle norme contenute nella vigente normativa in materia di convenzioni.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Provinciale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero facciate per intero ventinove, più righe quattordici della trentesima facciata a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano

conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario Provinciale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Dott.ssa Cantalicio Loredana

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Il Sig. Asaro Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Scalisi